



POLIZZA RC PATRIMONIALE COLPA GRAVE

Contraente: CSA REGIONI AUTONOMIE LOCALI

Polizza Nr: OX00021358

REVO Insurance S.p.A.

Sede legale: Viale dell'Agricoltura 7, 37135 Verona
Sede operativa: Via Monte Rosa, 91, 20149 Milano
tel: +39 02 9288 5700 | fax: +39 02 9288 5749
PEC: revo@pec.revoinsurance.com
www.revoinsurance.com

Capitale Sociale Euro 6.680.000,00 (i.v.)

Cod. Fisc./P.IVA e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Verona 05850710962
Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con provvedimento ISVAP n. 2610 del 3 giugno 2008
Iscritta all'Albo delle Imprese di Assicurazione e Riassicurazione presso IVASS, sez. I, al n. 1.00167
Capogruppo del gruppo REVO Insurance iscritto all'Albo Gruppi presso IVASS al n. 059

SCHEDA DI POLIZZA

COMPAGNIA	Revo Insurance S.p.A. Sede legale: Viale dell'Agricoltura 7, 37135 Verona
CONTRAENTE:	CSA REGIONI AUTONOMIE LOCALI
INDIRIZZO:	Via Goito, 17 00185 Roma
P. IVA:	97508930589
PERIODO DI ASSICURAZIONE	Dalle ore 24:00 del 30/11/2023 alle ore 24:00 del 30/11/2026
MASSIMALE PER ASSICURATO PER SINISTRO E PER ANNO	€ 1.000.000,00
MASSIMALE AGGREGATO ANNUO/LIMITE DI INDENNIZZO ANNUALE DI POLIZZA	€ 10.000.000,00
RETROATTIVITÀ	Dal 01/01/2010
AMBITO DI APPLICAZIONE TERRITORIALE	Mondo Intero Escluso USA / CAN
PREMIO LORDO PRO-CAPITE	€
FRAZIONAMENTO	Quadrimestrale
NR ASSICURATI	
PREMIO MINIMO ANTICIPATO	

REVO Insurance S.p.A.

Sede legale: Viale dell'Agricoltura 7, 37135 Verona
 Sede operativa: Via Monte Rosa, 91, 20149 Milano
 tel: +39 02 9288 5700 | fax: +39 02 9288 5749
 PEC: revo@pec.revoinsurance.com
 www.revoinsurance.com

Capitale Sociale Euro 6.680.000,00 (i.v.)

Cod. Fisc./P.IVA e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Verona 05850710962
 Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con provvedimento ISVAP n. 2610 del 3 giugno 2008
 Iscritta all'Albo delle Imprese di Assicurazione e Riassicurazione presso IVASS, sez. I, al n. 1.00167
 Capogruppo del gruppo REVO Insurance iscritto all'Albo Gruppi presso IVASS al n. 059

- a) Ciascun Dipendente Amministrativo (non Dirigente) Pubblico iscritto al Sindacato;
- b) Ciascun Dirigente Amministrativo Pubblico iscritto al Sindacato.

Con la precisazione che:

- 1 Gli iscritti di CSA sono dipendenti di Autonomie locali (Comuni ecc.);
- 2 Gli iscritti di Fiadel sono dipendenti di società (pubbliche, pubbliche/private) di Igiene ambientale;
- 3 Rientrano tra gli assicurati i soggetti che svolgono attività/mansioni amministrative, con esclusione quindi di soggetti che svolgono mansioni/attività tecniche, sanitarie ecc. in altre parole si intende assicurato esclusivamente il personale amministrativo, come definito in seguito nel presente contratto

OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

L'Assicuratore in base alle Norme e Condizioni di cui alla presente polizza si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto dallo stesso dovuto, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, esclusivamente in conseguenza di eventi addebitabili a Colpa Grave, per i quali l'Assicurato sia stato dichiarato in tutto o in parte responsabile, con sentenza della Corte dei Conti passata in giudicato, verificatisi durante lo svolgimento delle Sue funzioni.

CONDIZIONI DI POLIZZA

a) *Periodo di Retroattività: dal 01/01/2010*

b) *Massimale per assicurato (per sinistro e per anno): € 1.000.000,00*

c) *Massimale aggregato annuo/limite di indennizzo annuale di polizza: € 10.000.000,00*

d) *Esclusione atti, fatti e/o circostanze precedenti e future di carattere penale*

CONTEGGIO DEL PREMIO

Premio Lordo annuo anticipato: come indicato nel frontespizio di polizza

Il premio della polizza in termini anticipato nella misura indicata in polizza che rappresenta anche il premio minimo annuo comunque acquisito dagli Assicuratori, verrà regolato alla fine di ogni annualità assicurativa o nel minor periodo cui la regolazione stessa si riferisce sulla base dei dati consuntivi, che l'Assicurato si impegna a denunciare e dai tassi/premi procapite indicati in polizza, con le modalità di seguito indicate.

CONTEGGIO E REGOLAZIONE DEL PREMIO

Il premio iniziale pagato anticipatamente in via provvisoria è da considerarsi come premio minimo comunque acquisito dalla Società ed è regolato alla fine di ciascun periodo assicurativo annuo o della minor durata del contratto, secondo le variazioni intervenute durante lo stesso periodo negli elementi presi come base per il conteggio del premio, fermo il premio minimo stabilito in polizza e il premio pro capite che dovrà essere interamente corrisposto indipendentemente dalla durata effettiva della singola copertura. Non sono inoltre ammesse compensazioni di premio.

La copertura assicurativa stessa si intende automaticamente prestata per tutte le persone (Assicurati) iscritte alla Federazione/ente Contraente.

REVO Insurance S.p.A.

Sede legale: Viale dell'Agricoltura 7, 37135 Verona
Sede operativa: Via Monte Rosa, 91, 20149 Milano
tel: +39 02 9288 5700 | fax: +39 02 9288 5749
PEC: revo@pec.revoinsurance.com
www.revoinsurance.com

Capitale Sociale Euro 6.680.000,00 (i.v.)

Cod. Fisc./P.IVA e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Verona 05850710962
Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con provvedimento ISVAP n. 2610 del 3 giugno 2008
Iscritta all'Albo delle Imprese di Assicurazione e Riassicurazione presso IVASS, sez. I, al n. 1.00167
Capogruppo del gruppo REVO Insurance iscritto all'Albo Gruppi presso IVASS al n. 059



La copertura assicurativa si intende, pertanto, automaticamente operante, senza obbligo di preventiva comunicazione da parte del Contraente, anche nei confronti di eventuali nuovi Assicurati rientranti nelle rispettive Federazioni/enti Contraenti ed avrà decorrenza dal momento dell'iscrizione alla Federazione/ente Contraente, che pertanto è esonerata dall'obbligo della preventiva denuncia delle generalità degli Assicurati, per l'identificazione dei quali si farà riferimento ai registri ufficiali degli associati tenuti dal Contraente, documenti che il Contraente stesso si obbliga ad esibire in qualsiasi momento alle persone incaricate dalla Società di effettuare accertamenti e controlli.

In tale ipotesi, ogni Federazione/ente Contraente si impegna a comunicare alla Società, nei tempi e con le modalità sopra indicate, le variazioni intervenute sul numero delle persone assicurate, al fine di calcolare la regolazione del premio.

A tale scopo, entro 30 giorni dalla fine di ogni periodo annuo di assicurazione o della minore durata del contratto, il Contraente deve fornire per iscritto alla Società i dati necessari.

La differenza, risultante dalla regolazione, deve essere pagata entro 30 giorni dalla relativa comunicazione da parte della Società. Se il Contraente o l'Assicurato non effettua nei termini prescritti la comunicazione dei dati anzidetti o il pagamento della differenza attiva dovuta, la Società può fissargli un ulteriore termine, non inferiore a 15 giorni, trascorso il quale il premio anticipato in via provvisoria per le rate successive viene considerato in conto o a garanzia di quello relativo al periodo assicurativo annuo per il quale non ha avuto luogo la regolazione o il pagamento della differenza attiva e l'assicurazione resta sospesa fino alle ore 24 del giorno in cui il Contraente abbia adempiuto ai propri obblighi, salvo il diritto per la Società di agire giudizialmente o di dichiarare, con lettera raccomandata, la risoluzione del contratto.

POLIZZA DI ASSICURAZIONE PER LA RESPONSABILITA' CIVILE PATRIMONIALE DEGLI AMMINISTRATORI E DEI DIPENDENTI

Questa assicurazione è prestata nella forma "CLAIMS MADE" ossia a coprire i Sinistri che abbiano luogo per la prima volta durante il Periodo di Assicurazione e siano notificati agli Assicuratori durante lo stesso periodo. Si vedano le definizioni che seguono.

REVO Insurance S.p.A.

Sede legale: Viale dell'Agricoltura 7, 37135 Verona
Sede operativa: Via Monte Rosa, 91, 20149 Milano
tel: +39 02 9288 5700 | fax: +39 02 9288 5749
PEC: revo@pec.revoinsurance.com
www.revoinsurance.com

Capitale Sociale Euro 6.680.000,00 (i.v.)

Cod. Fisc./P.IVA e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Verona 05850710962

Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con provvedimento ISVAP n. 2610 del 3 giugno 2008

Iscritta all'Albo delle Imprese di Assicurazione e Riassicurazione presso IVASS, sez. I, al n. 1.00167

Capogruppo del gruppo REVO Insurance iscritto all'Albo Gruppi presso IVASS al n. 059

Ai seguenti termini, le parti attribuiscono il significato qui precisato:

Assicurato: ciascun soggetto, come sopra definito, iscritto al Sindacato

Assicuratori: Revo Insurance Spa

Contraente: Il soggetto giuridico indicato nel frontespizio di polizza per conto dei singoli Assicurati

Danno: qualsiasi pregiudizio subito da terzi suscettibile di valutazione economica

Danni Materiali: il pregiudizio economico subito da terzi conseguente a danneggiamento di cose od animali, lesioni personali, morte, compresi i danni biologici, esistenziali e morali.

Durata del Contratto: il periodo che ha inizio e termine alle date fissate nella Scheda di Copertura

Dipendente: ognuna delle persone indicate nella Scheda di Copertura e ivi identificate nominativamente, la quale partecipi alle attività istituzionali dell'Ente di Appartenenza, anche se non alle sue dirette dipendenze, e abbia pertanto un rapporto di servizio o un mandato con la Pubblica Amministrazione.

Ente di Appartenenza: l'Ente facente parte della Pubblica Amministrazione con il quale il Dipendente della Pubblica Amministrazione abbia un rapporto di servizio o un mandato.

Indennizzo: la somma dovuta dagli Assicuratori in caso di Sinistro

Massimale: la massima esposizione degli Assicuratori per ogni Sinistro

Perdite Patrimoniali: il pregiudizio economico subito da terzi che non sia conseguenza di Danni Materiali, lesioni, morte

Periodo di Assicurazione: se la Durata del Contratto è inferiore o uguale a 12 (dodici) mesi, il Periodo di Assicurazione coincide con tale durata. In caso contrario, il Periodo di Assicurazione corrisponde separatamente a ciascuna annualità della Durata del Contratto, distinta dalla precedente e dalla successiva annualità. Il primo Periodo di Assicurazione ha effetto alla data e all'ora d'inizio della Durata del Contratto.

Periodo di Efficacia: il periodo intercorrente tra la data di retroattività convenuta, quale indicata nella Scheda di Copertura, e la data di scadenza della Durata del Contratto

Pubblica Amministrazione: Regioni, Province, Comuni, Comunità Montane, Aziende Speciali, Consorzi Pubblici, Ipab, Case di Riposo, ATER, USSL, ASL, Ospedali, Case di Riposo Pubbliche, lo Stato ed Enti Pubblici in genere, e comunque ogni ente la cui attività sia soggetta alla giurisdizione della Corte dei Conti.

Responsabilità Civile: la responsabilità che possa gravare sull'Assicurato ai sensi dell'art. 2043 e successivi articoli del C.C. e dell'art. 28 della Costituzione, per Perdite Patrimoniali arrecati a terzi, ivi inclusa la lesione di interessi legittimi



Responsabilità Amministrativa: la responsabilità gravante sull'Assicurato persona fisica che, avendo disatteso obblighi o doveri derivanti dal proprio mandato o dal proprio rapporto di servizio con la Pubblica Amministrazione, abbia cagionato una Perdita Patrimoniale alla Pubblica Amministrazione o allo Stato

Responsabilità Amministrativa Contabile: la Responsabilità Amministrativa sopra definita, gravante sull'Assicurato quando agisca quale "agente contabile" nella gestione di beni, valori o denaro pubblico.

Scheda di Copertura: il documento, annesso a questa polizza per farne parte integrante, nel quale figurano i dettagli richiamati nel testo, nonché l'elenco degli Assicurati

Circostanze: Qualsiasi manifestazione di un terzo nei confronti dell'Assicurato di presentare una richiesta di Risarcimento che potrebbe ragionevolmente dare luogo ad un Sinistro.

Sinistro: L'evento dannoso e la relativa notifica scritta alla Compagnia, per il quale è prestata l'Assicurazione e di cui l'Assicurato venga a conoscenza per la prima volta nel corso del periodo di assicurazione.

Richiesta di risarcimento: Ogni procedimento giudiziale o stragiudiziale promosso da qualsiasi persona fisica o ente o Autorità nei confronti dell'Assicurato o dell'Amministrazione di Appartenenza e/o la comunicazione con la quale la struttura pubblica/l'Amministrazione - Ente di appartenenza o la sua impresa assicuratrice manifesta all'assicurato l'intenzione di ritenerlo responsabile per colpa grave.

Limite di indennizzo/Limite di risarcimento: Il massimale stabilito, che rappresenta il limite dell'obbligazione degli Assicuratori, per capitale, interessi e spese, e che è invalicabile in qualunque circostanza e a qualsiasi titolo, anche nel caso di corresponsabilità tra più persone con questo contratto.

Salva diversa precisazione nel testo, il contratto prevede:

- un limite di indennizzo per ogni sinistro, che è il massimale a cui gli Assicuratori sono tenuti per ciascun sinistro che possa colpire questo contratto, qualunque sia il numero dei danneggiati e delle persone coinvolte;
- un limite di indennizzo annuale, che è il massimale cumulativo per l'insieme di tutti i sinistri di pertinenza di un determinato periodo assicurativo annuale, qualunque sia il numero dei danneggiati e delle persone coinvolte, e senza riguardo al momento in cui i danni si sostanzino o ne venga effettuata la liquidazione;
- un limite di indennizzo per più sinistri originati da una stessa causa (sinistri in serie) saranno considerati come un unico sinistro e la data del primo Sinistro sarà considerata come data di tutti gli altri Sinistri che seguiranno e che verranno notificati all'Assicurato in seguito e/o anche dopo la cessazione della presente Assicurazione.

un sottolimito di indennizzo per talune singole voci di rischio; il sottolimito di indennizzo può essere per ogni sinistro oppure annuale, in analogia con le definizioni che precedono, oppure in altra forma risultante dal testo, e non è mai in aggiunta al limite di indennizzo, ma è una parte dello stesso.

Personale Amministrativo: Qualsiasi persona assicurata che non svolge mansioni tecniche e/o che non possa essere definito personale tecnico.

Personale Tecnico: qualsiasi persona, che sia regolarmente abilitata o comunque in regola con le disposizioni di Legge per l'affidamento dell'incarico professionale, e che sia:

- Progettista;
- Verificatore Interno;
- Direttore dei lavori;
- Collaudatore;

nonché il Responsabile del Progetto, il supporto al Responsabile del Progetto e a qualsiasi persona fisica, assunta dall'Amministrazione di Appartenenza, e che svolga attività tecniche previste dalla normativa in vigore per conto e

REVO Insurance S.p.A.

Sede legale: Viale dell'Agricoltura 7, 37135 Verona
Sede operativa: Via Monte Rosa, 91, 20149 Milano
tel: +39 02 9288 5700 | fax: +39 02 9288 5749
PEC: revo@pec.revoinsurance.com
www.revoinsurance.com

Capitale Sociale Euro 6.680.000,00 (i.v.)
Cod. Fisc./P.IVA e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Verona 05850710962
Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con provvedimento ISVAP n. 2610 del 3 giugno 2008
Iscritta all'Albo delle Imprese di Assicurazione e Riassicurazione presso IVASS, sez. I, al n. 1.00167
Capogruppo del gruppo REVO Insurance iscritto all'Albo Gruppi presso IVASS al n. 059



nell'interesse della Pubblica Amministrazione.

Responsabile Unico del progetto: il funzionario pubblico, esclusivamente amministrativo, che, ai sensi dell'Art. 15 del D.lgs 36/2023 e ss.mm.ii, ha la responsabilità dell'istruttoria e di ogni altro adempimento inerente il procedimento/progetto medesimo.

REVO Insurance S.p.A.

Sede legale: Viale dell'Agricoltura 7, 37135 Verona
Sede operativa: Via Monte Rosa, 91, 20149 Milano
tel: +39 02 9288 5700 | fax: +39 02 9288 5749
PEC: revo@pec.revoinsurance.com
www.revoinsurance.com

Capitale Sociale Euro 6.680.000,00 (i.v.)
Cod. Fisc./P.IVA e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Verona 05850710962
Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con provvedimento ISVAP n. 2610 del 3 giugno 2008
Iscritta all'Albo delle Imprese di Assicurazione e Riassicurazione presso IVASS, sez. I, al n. 1.00167
Capogruppo del gruppo REVO Insurance iscritto all'Albo Gruppi presso IVASS al n. 059

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

Art. 1: Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione, ai sensi degli artt. 1892 e 1893 del Codice Civile Italiano.

Art. 2: Altre assicurazioni

Fermi restando i Massimali e i limiti di polizza, qualora la presente assicurazione risulti garantita in tutto o in parte anche da altri Assicuratori essa sarà operante solo ad esaurimento delle altre assicurazioni ovvero per la parte di rischio non coperta dalle medesime. A questo riguardo l'Assicurato è esonerato dall'obbligo della preventiva denuncia dell'esistenza di altre Assicurazioni per i medesimi rischi, fermo l'obbligo di darne avviso a tutti gli Assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri (art. 1910 C.C.).

Art. 3: Pagamento del Premio

A parziale deroga dell'Art.1901 del C.C. e ss.mm.ii., la prima rata di premio, come pure le eventuali appendici future, potrà essere pagata entro e non oltre 30 giorni dalla data di decorrenza della polizza, fermo restando l'effetto dell'operatività della copertura, che altrimenti ha effetto dalle ore 24:00 del giorno del pagamento.

A parziale deroga dell'Art.1901 del C.C. e ss.mm.ii., se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successivi entro 30 giorni dalla data di scadenza della polizza, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 30° giorno e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze ed il diritto degli Assicuratori al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'Art. 1901 C.C.

Gli Assicuratori prendono atto che il pagamento dei premi viene effettuato al Broker e riconoscono che, ai fini della normativa vigente in materia, tale pagamento ha efficacia liberatoria per il Contraente.

Ai fini della copertura assicurativa farà fede la data della relativa comunicazione d'incasso scritta del suddetto Broker, che trasmetterà i relativi importi agli Assicuratori con le modalità e nei termini temporali normalmente previsti dagli accordi di collaborazione tra Broker ed Assicuratori indipendentemente dall'esistenza o meno di accordi di collaborazione tra il Broker e gli Assicuratori aggiudicatari e/o affidatari.

L'Amministrazione ha il diritto, in qualsiasi momento, di allineare in un'unica data od in un unico mese tutte le scadenze dei contratti, sulla base delle proprie esigenze, o di chiedere ed ottenere un diverso frazionamento, senza che ciò comporti costi aggiuntivi ai premi pro rata, calcolati in un 360° per ogni giorno di garanzia.

Art. 4: Modifiche dell'Assicurazione

Le eventuali modifiche dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

Art. 5: Aggravamento del rischio

L'Assicurato deve dare comunicazione scritta agli Assicuratori di ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti e non accettati dagli Assicuratori possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione (art. 1898 C.C.).

Art. 6: Diminuzione del rischio

Nel caso di diminuzione del rischio, gli Assicuratori sono tenuti a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione dell'Assicurato (art. 1897 C.C.) e rinunciano al relativo diritto di recesso.

REVO Insurance S.p.A.

Sede legale: Viale dell'Agricoltura 7, 37135 Verona
Sede operativa: Via Monte Rosa, 91, 20149 Milano
tel: +39 02 9288 5700 | fax: +39 02 9288 5749
PEC: revo@pec.revoinsurance.com
www.revoinsurance.com

Capitale Sociale Euro 6.680.000,00 (i.v.)
Cod. Fisc./P.IVA e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Verona 05850710962
Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con provvedimento ISVAP n. 2610 del 3 giugno 2008
Iscritta all'Albo delle Imprese di Assicurazione e Riassicurazione presso IVASS, sez. I, al n. 1.00167
Capogruppo del gruppo REVO Insurance iscritto all'Albo Gruppi presso IVASS al n. 059

Art. 7: Obblighi dell'Assicurato in caso di Sinistro

In caso di Sinistro quale definito in questa polizza, l'Assicurato deve farne denuncia per iscritto agli Assicuratori oppure al broker indicato in polizza al più presto e comunque non oltre i 30 (trenta) giorni successivi a quello in cui ne è venuto a conoscenza.

Considerato che questa è un'assicurazione nella forma «claims made», quale temporalmente delimitata in questa polizza, l'omessa denuncia durante il Periodo di Assicurazione comporta la perdita del diritto dell'Assicurato all'Indennizzo.

Resa la denuncia, l'Assicurato è tenuto a fornire agli Assicuratori tutte le informazioni e l'assistenza del caso.

Senza il previo consenso scritto degli Assicuratori, l'Assicurato non deve ammettere sue responsabilità, definire o liquidare danni, procedere a transazioni o compromessi, o sostenere spese al riguardo.

Art. 8: Cessazione del contratto

Oltre agli altri casi previsti dall'art. 21 e dalla legge l'assicurazione cessa in caso di cessazione dell'Assicurato dall'incarico istituzionale per pensionamento, per dimissioni o per altri motivi, e/o in caso di cancellazione dell'Assicurato dalla federazione/Sindacato contraente.

Art. 9: Interpretazione del contratto

Si conviene fra le Parti che in caso di dubbia interpretazione delle norme contrattuali verrà data l'interpretazione più estensiva e più favorevole al Contraente/Assicurato su quanto contemplato dalle condizioni tutte di assicurazione.

Art. 10: Oneri fiscali

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico dell'Assicurato.

Art. 11: Foro competente

Foro competente è esclusivamente quello del luogo in cui ha sede l'Assicurato.

Art. 12: Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI E LA RESPONSABILITA' AMMINISTRATIVA E AMMINISTRATIVA-CONTABILE**Art. 13: Oggetto dell'assicurazione - Responsabilità civile e professionale per perdite patrimoniali**

- Responsabilità amministrativa ed amministrativa - contabile

L'assicurazione è prestata per la copertura della responsabilità civile e professionale per perdite patrimoniali cagionate a terzi derivanti da responsabilità amministrativa ed amministrativa - contabile, in conseguenza di atti, fatti, omissioni, ritardi commessi con colpa grave nell'esercizio delle proprie funzioni, compresa l'attività di gestione di valori ed i beni appartenenti alla Pubblica Amministrazione in qualità (giuridica o di fatto) di agenti contabili e/o consegnatari. Sono comprese le somme che gli assicurati sono tenuti a corrispondere a seguito di decisioni di qualsiasi organo di giustizia.

La Società si obbliga nei limiti dei massimali di garanzia di cui all' Art. 16, a tenere indenne l'Assicurato di quanto, direttamente od in via di rivalsa, debba pagare all'Ente presso il quale presta servizio, e/o ad altri soggetti terzi, pubblici o privati, a seguito di atti o fatti, ritardi od omissioni colposi a lui imputabili e connessi all'esercizio delle funzioni e/o della carica ricoperte presso l'Ente in cui presta servizio.

La garanzia assicurativa si riferisce alle responsabilità sia per i danni di cui l'Assicurato debba rispondere in modo esclusivo, sia per quelli di cui sia solidamente responsabile, limitatamente, in tale ultimo caso, alla quota di sua diretta pertinenza.

La garanzia comprende inoltre:

- le perdite patrimoniali conseguenti a smarrimento, distruzione o
- deterioramento di atti, documenti o titoli non al portatore purché non derivanti da incendio, furto o rapina;
- le perdite patrimoniali che l'Assicurato sia tenuto a risarcire per multe e/o ammende, sanzioni amministrative e/o pecuniarie inflitte a terzi, all'Ente di appartenenza ed alla Pubblica Amministrazione in genere a seguito di propri errori.

L'Assicuratore in base alle Norme e Condizioni di cui alla presente polizza si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto dallo stesso dovuto, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, esclusivamente in conseguenza di eventi addebitabili a Colpa Grave, per i quali l'Assicurato sia stato dichiarato in tutto o in parte responsabile, con sentenza della Corte dei Conti passata in giudicato, verificatisi durante lo svolgimento delle Sue funzioni.

Art. 14: Perdite per interruzione o sospensione di attività di Terzi

L'Assicurazione di cui all'art. 13 comprende le Perdite Patrimoniali sofferte da terzi a seguito di interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi.

Art. 15: Perdite Patrimoniali per l'attività connessa all'assunzione del Personale

L'Assicurazione comprende le Perdite Patrimoniali derivanti dall'attività connessa all'assunzione e gestione del personale.

Art. 16: Massimale di garanzia

La copertura assicurativa viene prestata, per ciascun Assicurato, fino alla concorrenza di un importo massimo pari a euro (vedi scheda di copertura) per sinistro e anno assicurativo, ivi compreso il periodo di efficacia retroattiva della garanzia, indipendentemente dalle richieste di risarcimento presentate dall'Assicurato nello stesso periodo (vedasi definizioni).

Resta convenuto che, nel caso di corresponsabilità di più Assicurati nella determinazione di un medesimo sinistro. L'Assicuratore per tale sinistro è obbligato sino ad un massimo di euro (vedi scheda di copertura) complessivamente fra tutti i soggetti.

Art. 17: Rischi esclusi dall'assicurazione

L'Assicurazione non vale per i Sinistri relativi a:

- a) Danni Materiali di qualsiasi tipo salvo quanto precisato al secondo comma dell'art. 13) che precede;
- b) attività svolta dall'Assicurato quale componente di consigli di amministrazione o collegi sindacali, di altri Enti della Pubblica Amministrazione e/o enti privati salvo quanto precisato dall'art. 23);
- c) la stipulazione, e/o la mancata stipulazione, e/o la modifica, di assicurazioni, nonché ogni controversia derivante dalla ripartizione fra Assicurato e Ente di Appartenenza dell'onere di pagare premi, nonché il pagamento e/o mancato o tardivo pagamento di premi;
- d) azioni od omissioni imputabili all'Assicurato a titolo di dolo accertato con provvedimento definitivo dell'autorità competente;
- e) calunnia, ingiuria, diffamazione;
- f) multe, ammende, sanzioni inflitte direttamente contro l'Assicurato, salvo che siano inflitte contro terzi, compresa la Pubblica Amministrazione in genere, a seguito di errore professionale da parte dell'Assicurato;

g) inquinamento di qualsiasi genere di aria, acqua e suolo; danno ambientale in generale; la presenza e gli effetti, diretti e indiretti, di amianto o di muffa tossica di qualsiasi tipo;

h) il possesso, la custodia o l'uso, da parte di qualsiasi persona, di autoveicoli, rimorchi, natanti o velivoli, esclusa comunque ed in ogni caso la Responsabilità Civile di cui alla legge 990 del 1969 D.Lgs 209/2005 - titolo X;

i) fatti o circostanze pregresse già note all'Assicurato e/o denunciate prima della data d'inizio della Durata del Contratto;

j) qualsiasi danno causato all'Amministrazione Pubblica direttamente od indirettamente derivato, collegato e/o causato (d)ai pagamenti, (d)alla riscossione dei medesimi e/o (d)all'ammontare dei canoni di locazione del patrimonio immobiliare di pertinenza dell'Ente di Appartenenza.

nonché per i Danni:

k) derivanti da sviluppo comunque insorto, controllato o meno di energia nucleare o di radioattività;

l) (vedi anche clausole Aggiuntive) derivanti direttamente o indirettamente da guerra (dichiarata e non), invasione, atti di nemici esterni, ostilità (con o senza dichiarazione di guerra), guerra civile, ribellione, rivoluzione, insurrezione, usurpazione di potere, occupazione militare, tumulti popolari, scioperi, sommosse. atti di terrorismo o di sabotaggio organizzato.

m) ESCLUSIONE TERRITORIALE PER RUSSIA, BIELORUSSIA e UCRAINA

In deroga a qualsiasi previsione esplicitamente o implicitamente contraria contenuta nella presente Polizza di comune accordo fra le parti, si prende atto che questa Polizza non fornisce alcuna copertura assicurativa per qualsiasi:

1. Persona fisica o giuridica che risieda abitualmente o sia domiciliata, costituita o registrata in uno dei Territori Esclusi;
2. Sinistro, azione, indagine, controversia, causa o procedimento intentato/a, promosso/a o condotto/a in uno dei Territori Esclusi;
3. Perdita di (inclusa la perdita della possibilità di utilizzo di), o danni a, qualsiasi sede, immobile o proprietà dell'Assicurato compresi beni, titoli, denaro, sistemi informatici, dati, o altri beni materiali o immateriali situati in uno dei Territori Esclusi.

"Territori Esclusi" indica:

- a. La Federazione Russa;
- b. La Repubblica di Bielorussia;
- c. Ucraina.

Art. 18: Assicurazione "Claims made" - Retroattività

L'Assicurazione è prestata nella forma "claims made" e vale per i Sinistri che abbiano luogo per la prima volta nel corso del Periodo di Assicurazione e che siano regolarmente denunciati agli Assicuratori durante lo stesso periodo, a condizione che siano conseguenti a comportamenti colposi posti in essere da uno o più degli Assicurati durante il Periodo di Efficacia quale definito in questa polizza, a condizione che non siano già noti all'Assicurato.

L'assicurazione cessa automaticamente relativamente all'Assicurato licenziato per giusta causa.

Art. 19: Estensione territoriale

L'assicurazione vale per i Sinistri derivanti da comportamenti colposi posti in essere nel territorio dell'Unione Europea.

Art. 20: Non considerate terzi

Non sono considerate terzi il coniuge, i genitori, i figli dell'Assicurato nonché qualsiasi altro parente o affine con lui convivente e le società di cui l'Assicurato è taluna delle predette figure sia amministratore o componente del collegio sindacale, ad eccezione di quanto precisato all'art 23) che segue.

REVO Insurance S.p.A.

Sede legale: Viale dell'Agricoltura 7, 37135 Verona
Sede operativa: Via Monte Rosa, 91, 20149 Milano
tel: +39 02 9288 5700 | fax: +39 02 9288 5749
PEC: revo@pec.revoinsurance.com
www.revoinsurance.com

Capitale Sociale Euro 6.680.000,00 (i.v.)
Cod. Fisc./P.IVA e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Verona 05850710962
Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con provvedimento ISVAP n. 2610 del 3 giugno 2008
Iscritta all'Albo delle Imprese di Assicurazione e Riassicurazione presso IVASS, sez. I, al n. 1.00167
Capogruppo del gruppo REVO Insurance iscritto all'Albo Gruppi presso IVASS al n. 059

La presente assicurazione ha effetto dalle ore 24 del 30.11.2023 per la durata di 3 anni. Il premio verrà corrisposto in tre rate quadrimestrali di ogni anno.

Alla scadenza contrattuale del 30.11.2026, la polizza si intenderà cessata senza obbligo di preventiva disdetta.

In ogni caso rimane facoltà degli Assicuratori e del Contraente, disdire il presente contratto ad ogni scadenza annuale del medesimo con preavviso di 90 giorni.

Fermo restando quanto sopra, entro e non oltre il 20 novembre di ogni anno il contraente è tenuto a comunicare il numero di assicurati per la successiva annualità che non può essere complessivamente (il cumulo delle polizze collegate) inferiore al 70% della presente polizza.

Art. 22: Vincolo di solidarietà

L'Assicurazione vale esclusivamente per la personale responsabilità dell'Assicurato. In caso di responsabilità solidale dell'Assicurato con altri soggetti, gli Assicuratori risponderanno soltanto per la quota di pertinenza dell'Assicurato stesso.

Art. 23: Attività di rappresentanza

Fermo restando quanto stabilito dall'art. 17 b) si precisa che l'Assicurazione vale per gli incarichi anche di carattere collegiale e/o commissariale svolti dai singoli Assicurati in rappresentanza e su mandato dell'Ente di Appartenenza in uno o più organi collegiali.

Art. 24: Sinistri in serie

In caso di Sinistri in serie, ossia risalenti tutti a una stessa causa provocatrice di Danni a più persone, la data in cui ha luogo il primo Sinistro regolarmente denunciato agli Assicuratori sarà considerata come data di tutti i successivi Sinistri, seppur notificati all'Assicurato in epoche diverse e successive e anche dopo la data di cessazione di questa assicurazione. Restano fermi i disposti dell'art. 8) in quanto applicabili.

Art. 25: Copertura sostituti

Nel caso di sostituzione temporanea o permanente dell'Assicurato, l'Assicurazione s'intende automaticamente operante nei confronti dei relativi sostituti dal momento del loro incarico e l'ammontare del premio relativo alla figura del sostituto sarà compensato con quello già corrisposto per l'Assicurato sostituito.

Art. 26: Gestione delle vertenze di Sinistro - Spese legali

Gli Assicuratori assumono fino a quando ne hanno interesse la gestione delle vertenze sia in sede stragiudiziale che giudiziale, a nome dell'Assicurato, designando, ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso con l'assenso dell'Assicurato. Sono a carico degli Assicuratori le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del Massimale stabilito in polizza per il Danno cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto Massimale, le spese vengono ripartite fra Assicuratori e Assicurato in proporzione del rispettivo interesse, fermo restando il limite di un quarto del Massimale di cui sopra.

Gli Assicuratori non riconoscono spese incontrate dall'Assicurato per i legali che non siano da essi designati e non rispondono di multe o ammende né delle spese di giustizia penale.

Art. 27: Gestione della Polizza - Clausola Broker – Forma delle Comunicazioni

Le Parti convengono, in ogni caso, che per tutta la durata del Contratto, ivi comprese le proroghe e/o le appendici, anche di regolazione del premio:

- a) la gestione e l'assistenza nell'esecuzione del presente Contratto, con esclusione della potestà contrattuale, che resta di esclusiva competenza del Contraente, è affidata al Broker VIRAS srl.

b) agli effetti dei termini temporali fissati dalle condizioni di assicurazione, ogni comunicazione fatta dal Broker, nel nome e per conto del Contraente e/o Assicurato, agli Assicuratori, si intenderà come fatta dal Contraente e/o dall'Assicurato e viceversa,



parimenti ogni comunicazione fatta al Broker si intenderà come fatta agli Assicuratori, ivi comprese quelle ai fini degli artt. 1913 e 2952 del Codice Civile;

c) tutte le comunicazioni fra le Parti e le eventuali modifiche del contratto, debbono essere fatte, per essere valide, per iscritto con lettera raccomandata A/R, telex, fax, pec o altro mezzo ritenuto idoneo;

d) la remunerazione del Broker è a carico degli Assicuratori aggiudicatari e/o affidatari del servizio ed è comunque parte dell'aliquota riconosciuta dagli Stessi alla cd. rete di vendita e/o distribuzione, tale remunerazione non rappresenta, in ogni caso, un onere aggiuntivo al premio di polizza per il Contraente.

Art. 29: INTERLOCKING CLAUSE

Le condizioni di premio di cui alla presente polizza sono state concordate fra le parti in forza della stipulazione con l'infrascritta Società dei sottoelencati contratti assicurativi, inerenti ad analoghe attività svolte dalla Contraente e sue collegate e controllate:

polizza n. xxx contraente FIADEL (CF: 96046390587)

polizza n. xxx contraente CSA (CF: 97508930589)

Resta, pertanto, fra le parti convenuto che l'eventuale modifica, annullamento o revisione, per qualsiasi motivo, di una delle succitate polizze, dovrà comportare la revisione contrattuale di tutte le altre.

CLAUSOLE DA APPROVARE ESPLICITAMENTE PER ISCRITTO

REVO Insurance S.p.A.

Sede legale: Viale dell'Agricoltura 7, 37135 Verona
Sede operativa: Via Monte Rosa, 91, 20149 Milano
tel: +39 02 9288 5700 | fax: +39 02 9288 5749
PEC: revo@pec.revoinsurance.com
www.revoinsurance.com

Capitale Sociale Euro 6.680.000,00 (i.v.)

Cod. Fisc./P.IVA e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Verona 05850710962
Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con provvedimento ISVAP n. 2610 del 3 giugno 2008
Iscritta all'Albo delle Imprese di Assicurazione e Riassicurazione presso IVASS, sez. I, al n. 1.00167
Capogruppo del gruppo REVO Insurance iscritto all'Albo Gruppi presso IVASS al n. 059



Agli effetti degli articoli 1322 - 1341 e 1342 C.C. l'Assicurato dichiara di aver preso atto che questo è un contratto di assicurazione nella forma «claims made» quale temporalmente delimitata nelle condizioni di questa polizza e di approvare specificatamente i disposti contenuti nei seguenti articoli delle condizioni stesse:

Art. 7) Obblighi dell'Assicurato in caso di Sinistro (omessa denuncia durante il Periodo di Assicurazione)

Art. 8) Cessazione del contratto

Art. 18) Assicurazione "claims made" - Retroattività

Art. 20) Persone non considerate terzi

Art. 21) Cessazione dell'Assicurazione

Art. 28) Gestione della Polizza - Clausola Broker – Forma delle Comunicazioni

Data

L'Assicurato

CONDIZIONI SPECIALI

REVO Insurance S.p.A.

Sede legale: Viale dell'Agricoltura 7, 37135 Verona
Sede operativa: Via Monte Rosa, 91, 20149 Milano
tel: +39 02 9288 5700 | fax: +39 02 9288 5749
PEC: revo@pec.revoinsurance.com
www.revoinsurance.com

Capitale Sociale Euro 6.680.000,00 (i.v.)

Cod. Fisc./P.IVA e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Verona 05850710962

Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con provvedimento ISVAP n. 2610 del 3 giugno 2008

Iscritta all'Albo delle Imprese di Assicurazione e Riassicurazione presso IVASS, sez. I, al n. 1.00167

Capogruppo del gruppo REVO Insurance iscritto all'Albo Gruppi presso IVASS al n. 059

1. Obbligo di fornire i dati sull'andamento del rischio

La Società, con periodicità semestrale, si impegna a fornire al Contraente il dettaglio dei sinistri così suddiviso:

- 1) sinistri denunciati;
- 2) sinistri riservati (con indicazione dell'importo a riserva);
- 3) sinistri liquidati (con indicazione dell'importo liquidato e dell'eventuale franchigia da recuperare);
- 4) recuperare);
- 5) sinistri respinti (mettendo a disposizione le motivazioni scritte).

Tutti i sinistri dovranno essere corredati di data di apertura della pratica presso la Società, di data di accadimento del sinistro denunciato, indicazione del nominativo, data della eventuale chiusura della pratica per liquidazione od altro motivo.

Il monitoraggio deve essere fornito progressivamente, cioè in modo continuo ed aggiornato dalla data di accensione della copertura fino a quando non vi sia l'esaurimento di ogni pratica.

La documentazione di cui sopra dovrà essere fornita, possibilmente, al Contraente mediante supporto informatico compatibile ed utilizzabile dal Contraente stesso.

COSA NON E' ASSICURATO E QUALI SONO LE ALTRE LIMITAZIONI DI COPERTURA

Art. 2.14 Soggetti non considerati terzi

Ai fini dell'assicurazione di Responsabilità civile professionale, non sono considerati terzi:

- a) quando l'Assicurato sia una persona fisica, il coniuge, la persona unita civilmente o convivente di fatto, i genitori, i figli dell'Assicurato, nonché i componenti del suo nucleo familiare risultanti dal certificato anagrafico di "stato di famiglia";
- b) quando l'Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, i soci a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui alla lettera precedente;
- c) le società le quali rispetto all'Assicurato, che non sia una persona fisica, siano qualificabili come controllanti, controllate o collegate, ai sensi dell'art. 2359 c.c. nonché gli amministratori delle medesime;
- d) i dipendenti, i collaboratori e i praticanti dell'Assicurato;
- e) le società in cui l'Assicurato rivesta la funzione di legale rappresentante, consigliere d'amministrazione, socio a responsabilità illimitata, amministratore unico o dipendente.

Art. 2.15 Rischi esclusi dall'assicurazione

Sono esclusi i danni derivanti, direttamente o indirettamente, da:

- a) effettiva o presunta violazione di leggi poste a tutela della concorrenza;
- b) atto doloso, disonesto o fraudolento; in tale caso, la Compagnia ha diritto al rimborso di tutti gli importi corrisposti a titolo di danni in relazione ad una richiesta di risarcimento;
- c) azione o indagine da parte di un governo, di un'autorità di regolamentazione, di un ente preposto al rilascio di licenze o di una commissione, salvo che tale azione o indagine riguardi esclusivamente l'esecuzione o la mancata esecuzione di attività professionali a favore di tali enti;

d) violazione di brevetti;



e) esplosione o emanazione di calore o radiazioni, proveniente da trasmutazione del nucleo dell'atomo, come pure in occasione di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle”);

f) fatti di guerra dichiarata e non, guerra civile, ammutinamento, tumulti popolari, terrorismo, sabotaggio e da tutti gli eventi assimilabili a quelli suddetti, nonché da incidenti dovuti a ordigni di guerra (ciò anche in coerenza con quanto previsto dall'art. 1912 del Codice Civile);

g) effettive o presunte violazioni dei contratti di lavoro, discriminazione razziale, sessuale o religiosa, meglio definiti Employment Practice Liability;

h) guasto meccanico; guasto elettrico, inclusa qualsiasi interruzione nell'erogazione dell'energia elettrica, sovratensione transitoria, calo di tensione o blackout; oppure guasto di sistemi satellitari o di telecomunicazione; campi elettromagnetici a meno che tale guasto derivi da un errore professionale commesso da un Assicurato;

i) la reale, presunta o minacciata presenza, discarica, dispersione, liberazione, migrazione o fuga di sostanze inquinanti, oppure qualsiasi ordine o richiesta volti a:

i.1) ottenere o l'esame, il controllo, la rimozione ovvero finalizzata a pulire, bonificare, contenere, trattare, decontaminare o neutralizzare sostanze inquinanti, oppure

i.2) reagire a valutare gli effetti delle sostanze inquinanti;

j) stato di insolvenza dell'Assicurato oppure alla sottoposizione di un Assicurato ad una qualsiasi procedura concorsuale o ammissione ad una procedura di sovraindebitamento;

k) presenza di muffa tossica o amianto, nonché lo svolgimento di attività connessa all'uso di muffe tossiche o amianto;

l) mancata effettuazione, da parte di qualsiasi Assicurato o di altro soggetto che agisca per conto dell'Assicurato, di un'accurata valutazione preventiva dei costi relativi all'esecuzione di attività professionali

m) richieste di risarcimento presentate prima della data di decorrenza della presente assicurazione ovvero già in corso a tale data; oppure traenti origine da, basate su o attribuibili a qualsiasi circostanza che, sin dalla data di decorrenza della presente assicurazione, un qualsiasi Assicurato avrebbe potuto ragionevolmente considerare come possibile fonte di una richiesta di risarcimento;

n) richieste di risarcimento presentate o attualmente in corso negli Stati Uniti d'America, in Canada o in qualsiasi dei relativi territori o possedimenti, ovvero finalizzata all'esecuzione di una sentenza di condanna ottenuta negli Stati Uniti d'America, in Canada o in qualsiasi dei relativi territori o possedimenti, ovvero basata sulla legge degli Stati Uniti d'America, Canada o di qualsiasi dei relativi territori o possedimenti;

o) tasse e imposte, multe o sanzioni di qualunque natura (civile, penale, amministrativa, fiscale ecc.) inflitte direttamente all'Assicurato, salari, compensi, indennità, oppure qualsiasi altra voce non assicurabile secondo la legislazione che governa la presente assicurazione;

p) qualsiasi impegno, garanzia, promessa di garanzia, promessa di pagamento, penale contrattuale, altro obbligo volontariamente assunto, salvo il caso in cui l'Assicurato sarebbe stato ritenuto responsabile anche in assenza di tale impegno, garanzia o obbligo;

q) conseguenti a contaminazione dell'acqua, dell'aria o del suolo, congiuntamente o disgiuntamente provocati da sostanze di qualunque natura emesse o comunque fuoriuscite a seguito di evento improvviso e accidentale;

r) responsabilità derivanti da incarichi professionali di “General Contractor” così come disciplinato dagli artt. 194 e seguenti del D. Lgs 50/2016.

L'assicurazione RC professionale non comprende:

REVO Insurance S.p.A.

Sede legale: Viale dell'Agricoltura 7, 37135 Verona

Sede operativa: Via Monte Rosa, 91, 20149 Milano

tel: +39 02 9288 5700 | fax: +39 02 9288 5749

PEC: revo@pec.revoinsurance.com

www.revoinsurance.com

Capitale Sociale Euro 6.680.000,00 (i.v.)

Cod. Fisc./P.IVA e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Verona 05850710962

Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con provvedimento ISVAP n. 2610 del 3 giugno 2008

Iscritta all'Albo delle Imprese di Assicurazione e Riassicurazione presso IVASS, sez. I, al n. 1.00167

Capogruppo del gruppo REVO Insurance iscritto all'Albo Gruppi presso IVASS al n. 059



s) qualsiasi perdita cyber a prescindere da qualsiasi sia la causa o evento che l'abbia determinata;

t) qualsiasi perdita, danno, responsabilità, richiesta di risarcimento, costo o spesa, direttamente o indirettamente derivante da, cui abbia contribuito, o in relazione a perdita d'uso, riduzione di funzionalità, riparazione, sostituzione, ripristino o riproduzione di un dato, compreso qualsiasi importo relativo al valore di tale dato, derivante da un atto cyber.

REVO Insurance S.p.A.

Sede legale: Viale dell'Agricoltura 7, 37135 Verona
Sede operativa: Via Monte Rosa, 91, 20149 Milano
tel: +39 02 9288 5700 | fax: +39 02 9288 5749
PEC: revo@pec.revoinsurance.com
www.revoinsurance.com

Capitale Sociale Euro 6.680.000,00 (i.v.)
Cod. Fisc./P.IVA e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Verona 05850710962
Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con provvedimento ISVAP n. 2610 del 3 giugno 2008
Iscritta all'Albo delle Imprese di Assicurazione e Riassicurazione presso IVASS, sez. I, al n. 1.00167
Capogruppo del gruppo REVO Insurance iscritto all'Albo Gruppi presso IVASS al n. 059

In adempimento agli obblighi previsti dalla normativa vigente, REVO Insurance S.p.A., con sede in Viale dell'Agricoltura, 7 - 37135 - Verona, in qualità di Titolare dei trattamenti sottoindicati (di seguito brevemente il "Titolare"), premesso che la presente informativa viene rilasciata agli interessati, anche tramite i contraenti/assicurati¹, cui i dati trattati si riferiscono, fornisce le seguenti informazioni. In particolare, nel caso la comunicazione di dati personali relativi a terzi interessati venga effettuata da parte dei contraenti/assicurati, sarà in capo a questi ultimi la responsabilità della suddetta comunicazione essendo tenuti, i medesimi contraenti/assicurati, ad informare e ad acquisire il preventivo consenso espresso di detti terzi al trattamento e alla comunicazione dei loro dati alla Società, per le finalità assicurative dell'interessato.

1. Responsabile della Protezione dei dati personali e Responsabili del Trattamento

Il Titolare ha nominato il Responsabile della protezione dei dati, al quale è attribuito il compito di sorvegliare l'osservanza del Regolamento, cui Lei può rivolgersi per eventuali ulteriori informazioni inviando una comunicazione:

- a mezzo e-mail, al seguente indirizzo: RPD@revoinsurance.com;

- a mezzo raccomandata a/r, al seguente indirizzo: Viale dell'Agricoltura, 7 - 37135 - Verona, all'attenzione del Responsabile della Protezione dei Dati.

Sono state nominate Responsabili del trattamento le Società che forniscono specifici servizi elaborativi o prestano attività connesse, strumentali o di supporto o che svolgono attività di controllo nei confronti del Titolare e come richiesto dalla normativa vigente garantiscono adeguate misure tecniche e organizzative tali che il trattamento soddisfi i requisiti del Regolamento e garantisca la tutela dei diritti dell'interessato.

2. Dati personali oggetto di trattamento e fonte dei dati

Il Titolare tratta dati personali "comuni" (come, ad esempio: nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, professione, recapito telefonico fisso e cellulare, indirizzo di posta elettronica, coordinate bancarie, sinistri con altre Compagnie, informazioni socio-economiche quali dati reddituali, proprietà di beni immobili e mobili registrati, informazioni sulla Sua eventuale attività d'impresa, informazioni sull'affidabilità creditizia, ecc.), nonché potenzialmente anche dati appartenenti a categorie "particolari"², indispensabili per fornire i citati servizi e/o prodotti assicurativi.

Si tratta di dati forniti dall'interessato stesso o forniti da altri soggetti, ovvero acquisiti consultando banche dati, elenchi e registri legittimamente accessibili.

3. Finalità - Base giuridica del trattamento - Natura del conferimento dei dati personali

I dati sopra indicati sono trattati per le seguenti finalità:

finalità strettamente connesse e strumentali (quindi anche preliminari e conseguenti) all'instaurazione, alla gestione, all'esecuzione ed ai rinnovi dei rapporti contrattuali, per lo svolgimento dell'attività assicurativa, riassicurativa e di coassicurazione per l'ulteriore distribuzione del rischio, nonché per l'adempimento di obblighi previsti da leggi, regolamenti, normative comunitarie o impartiti da Autorità di vigilanza e rolo e l'esecuzione dei relativi adempimenti normativi, amministrativi e contabili; nonché gli obblighi di legge in relazione alla trasparenza dei premi e delle condizioni contrattuali.

La base giuridica del trattamento è l'esecuzione di misure precontrattuali e contrattuali su richiesta dell'interessato ai sensi dell'Art. 6 par. 1 lett. b) Reg. UE e l'obbligo legale da normativa nazionale ed europea, ai sensi dell'Art. 6 par. 1 lett. c) Reg. UE.

Il conferimento dei dati personali è necessario, pertanto, l'eventuale omessa comunicazione dei dati personali richiesti determina l'impossibilità di esecuzione contrattuale.

REVO Insurance S.p.A.

Sede legale: Viale dell'Agricoltura 7, 37135 Verona

Sede operativa: Via Monte Rosa, 91, 20149 Milano

tel: +39 02 9288 5700 | fax: +39 02 9288 5749

PEC: revo@pec.revoinsurance.com

www.revoinsurance.com

Capitale Sociale Euro 6.680.000,00 (i.v.)

Cod. Fisc./P.IVA e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Verona 05850710962

Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con provvedimento ISVAP n. 2610 del 3 giugno 2008

Iscritta all'Albo delle Imprese di Assicurazione e Riassicurazione presso IVASS, sez. I, al n. 1.00167

Capogruppo del gruppo REVO Insurance iscritto all'Albo Gruppi presso IVASS al n. 059

b) finalità di verifica dei requisiti assuntivi per l'emissione del contratto, nonché di valutazione della coerenza del prodotto assicurativo rispetto ai bisogni della clientela.

Le basi giuridiche del trattamento sono l'esecuzione di misure precontrattuali e contrattuali su richiesta dell'interessato ai sensi dell'Art. 6 par. 1 lett. b) Reg. UE e l'obbligo legale da normativa nazionale ed europea, ai sensi dell'Art. 6 par. 1 lett. c) Reg. UE.

Il conferimento dei dati personali è necessario, pertanto, l'eventuale omessa comunicazione dei dati personali richiesti determina l'impossibilità di esecuzione contrattuale.

c) finalità di riscontro a richieste di informazioni presentate dal contraente o dagli aventi diritto in merito al rapporto assicurativo. Le basi giuridiche del trattamento sono l'esecuzione di misure precontrattuali e contrattuali su richiesta dell'interessato ai sensi dell'Art.

6 par. 1 lett. b) Reg. UE e l'obbligo legale da normativa nazionale ed europea, ai sensi dell'Art. 6 par. 1 lett. c) Reg. UE.

Il conferimento dei dati personali è necessario, pertanto, l'eventuale omessa comunicazione dei dati personali richiesti determina l'impossibilità di esecuzione contrattuale.

d) finalità di determinazione dei premi/sconti assicurativi in fase assuntiva e di rinnovo della polizza.

Le basi giuridiche del trattamento sono l'esecuzione di misure precontrattuali e contrattuali su richiesta dell'interessato ai sensi dell'Art. 6 par. 1 lett. b) Reg. UE e l'obbligo legale da normativa nazionale ed europea, ai sensi dell'Art. 6 par. 1 lett. c) Reg. UE.

Il conferimento dei dati personali è necessario, pertanto, l'eventuale omessa comunicazione dei dati personali richiesti determina l'impossibilità di esecuzione contrattuale.

e) finalità relativa all'esercizio ed alla difesa dei diritti della Società in ogni sede e finalità derivanti da obblighi normativi, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, attività di antiriciclaggio, antifrode e vigilanza assicurativa anche sui sinistri, normative ed enti relativi all'assicurazione agevolata agricola, ecc.

La base giuridica del trattamento è l'obbligo legale da normativa nazionale ed europea, ai sensi dell'Art. 6 par. 1 lett. c) Reg. UE.

Il conferimento dei dati personali è necessario, pertanto, l'eventuale omessa comunicazione dei dati personali richiesti determina l'impossibilità di esecuzione contrattuale.

4. Destinatari dei dati personali

Per il perseguimento delle finalità sopra indicate, i Dati Personali dell'interessato potranno essere comunicati alle/conosciuti dalle seguenti categorie di destinatari:

il personale alle dipendenze del Titolare, quali persone autorizzate al trattamento;

soggetti terzi facenti parte della c.d. "catena assicurativa (v. nota 2 sopra) coinvolti nella gestione dei rapporti con l'interessato, in essere o che svolgono per conto del Titolare compiti di natura tecnica, organizzativa, operativa.

I soggetti terzi cui possono essere comunicati i Suoi Dati Personali agiscono quali:

- Titolari Autonomi del trattamento, ossia soggetti che determinano in autonomia le finalità ed i mezzi del trattamento dei Dati Personali;

- Responsabili del trattamento, ossia soggetti che trattano i Dati Personali per conto del Titolare.

L'elenco aggiornato dei suddetti destinatari è disponibile presso il Titolare, e può essere richiesto scrivendo al Titolare del trattamento all'indirizzo privacy@revoinsurance.com, oppure al Responsabile della Protezione dei Dati all'indirizzo RPD@revoinsurance.com.

Nell'ambito delle finalità indicate al precedente punto 3), il trattamento dei Dati dell'interessato potrà avvenire mediante strumenti manuali, elettronici e telematici, nel rispetto dei principi di liceità, correttezza, trasparenza, esattezza, pertinenza e non eccedenza, adottando misure di sicurezza organizzative, tecniche ed informatiche adeguate.

6. Comunicazione dati - Trasferimento dei dati all'estero

I dati possono essere comunicati per la gestione dei rapporti instaurati/instauranti e per l'effettuazione di adempimenti, ad altri soggetti appartenenti alla c.d "catena assicurativa" (v. nota 2 sopra) e ad altri soggetti, quali ad esempio, quelli che svolgono attività di tutela legale, di revisione, di ricerche di mercato e di informazione commerciale, ecc..

I dati raccolti, nell'eventualità e sempre per le finalità assicurative/liquidative predette, possono essere trasferiti fuori dal territorio nazionale, anche extra UE, a soggetti che collaborano con i Titolari e i Responsabili, sempre nel rispetto della normativa privacy vigente.

Ove necessario, i Suoi dati potranno essere trasferiti, da parte della Società, verso Paesi Terzi fuori dallo Spazio Economico Europeo. In tali casi il trasferimento avverrà nel rispetto delle condizioni indicate dagli artt. 44 e ss. del Reg. UE, ovvero nei confronti di Paesi per i quali esistono decisioni di "adeguatezza" della Commissione Europea, sulla base di Clausole Standard approvate dalla Commissione Europea⁴, oppure in applicazione di specifiche deroghe previste dal Reg. UE.

È possibile richiedere maggiori informazioni in merito ai trasferimenti di dati effettuati ed alle garanzie a tal fine adottate, inviando una e-mail al Titolare del trattamento all'indirizzo privacy@revoinsurance.com, oppure al Responsabile della Protezione dei Dati all'indirizzo RPD@revoinsurance.com.

I dati personali raccolti non sono oggetto di diffusione.

7. Tempi di conservazione dei dati personali

I dati oggetto di trattamento sono conservati solo per il tempo strettamente necessario all'espletamento delle attività/finalità sopra descritte e comunque conservati per periodi di tempo diversi a seconda delle finalità per le quali sono trattati, in conformità della normativa tempo per tempo applicabile.

I dati trattati per le finalità di cui al punto 3) sono conservati per 10 anni dalla cessazione di efficacia della polizza.

Si precisa che, nell'eventualità in cui la quotazione e l'emissione di un preventivo non dia luogo all'emissione della polizza, i dati utilizzati per la quotazione sono conservati per 12 mesi dall'emissione del preventivo.

In ogni caso il Titolare adotterà ogni cura per garantire un congruo utilizzo dei dati raccolti, procedendo con cadenza periodica a verificare in modo idoneo l'effettivo permanere dell'interesse del soggetto cui si riferiscono i dati a far svolgere il trattamento per le finalità come sopra precisate, in caso contrario i dati saranno cancellati, bloccati o resi anonimi.

In ogni caso resta salva la possibilità di conservare i dati sopra descritti per la necessità di tutelare i diritti del Titolare in ogni sede stragiudiziale ed anche giudiziaria, nelle procedure arbitrali e/o di mediazione e di conciliazione.

8. Diritti dell'interessato

L'interessato potrà esercitare i diritti di cui agli artt. da 15 a 22 del Reg. Ue mandando una e-mail al Titolare del Trattamento all'indirizzo privacy@revoinsurance.com, oppure al Responsabile della Protezione dei dati all'indirizzo RPD@revoinsurance.com.

La informiamo che il Reg. UE all'art. 15 e seguenti conferisce all'interessato:

- a) il diritto di revoca del consenso, laddove prestato;

REVO Insurance S.p.A.

Sede legale: Viale dell'Agricoltura 7, 37135 Verona
Sede operativa: Via Monte Rosa, 91, 20149 Milano
tel: +39 02 9288 5700 | fax: +39 02 9288 5749
PEC: revo@pec.revoinsurance.com
www.revoinsurance.com

Capitale Sociale Euro 6.680.000,00 (i.v.)
Cod. Fisc./P.IVA e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Verona 05850710962
Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con provvedimento ISVAP n. 2610 del 3 giugno 2008
Iscritta all'Albo delle Imprese di Assicurazione e Riassicurazione presso IVASS, sez. I, al n. 1.00167
Capogruppo del gruppo REVO Insurance iscritto all'Albo Gruppi presso IVASS al n. 059



b) il diritto di accesso, ossia la possibilità di ottenere la conferma che sia o meno in corso un trattamento e di acquisire informazioni in merito a: finalità del trattamento in corso, categorie di dati personali in questione, destinatari dei dati in particolare se Paesi terzi, il periodo di conservazione, ove possibile, e le modalità del loro trattamento;

c) il diritto alla rettifica e all'integrazione dei dati;

d) il diritto alla loro cancellazione, ogniqualvolta i dati non siano necessari rispetto alle finalità, oppure qualora decidesse di revocare il consenso, o si opponesse al trattamento, o ancora qualora i dati fossero trattati illecitamente, o cancellati per un obbligo di legge;

e) il diritto alla limitazione del trattamento nel caso in cui contesti l'esattezza dei dati personali per il periodo necessario per effettuare le relative verifiche, oppure il trattamento sia illecito, o qualora benché il Titolare del trattamento non abbia più bisogno dei suoi dati, lei richieda la conservazione per finalità giudiziarie, o qualora si sia opposto al trattamento in attesa della verifica dell'eventuale prevalenza dei motivi legittimi del Titolare;

f) il diritto alla portabilità dei dati ad altro Titolare, qualora il trattamento avvenga con mezzi automatizzati o sia basato sul consenso o sul contratto;

g) il diritto di opporsi al trattamento qualora il trattamento si basi sul legittimo interesse. Qualora Lei decidesse di esercitare il diritto di opposizione la Società si asterrà dal trattare ulteriormente i Suoi dati personali a meno che non vi siano motivi legittimi per procedere al trattamento (motivi prevalenti sugli interessi, sui diritti e sulle libertà dell'interessato), oppure il trattamento sia necessario per l'accertamento, l'esercizio o la difesa in giudizio di un diritto della Società;

h) il diritto a proporre reclamo avanti all'Autorità (Garante italiano per la protezione dei dati personali, <https://www.garanteprivacy.it>).

Nei casi di esercizio dei diritti di cui alle lettere c), d), ed e), l'interessato ha diritto di richiedere i destinatari cui sono stati trasmessi i dati personali e quindi le eventuali comunicazioni di rettifica, cancellazione o limitazione del trattamento.

Il Titolare

REVO Insurance S.p.A.

CONTATTI UTILI

Per informazioni, comunicazioni in merito alla polizza l'Assicurato può contattare:

REVO Insurance S.p.A.
Sede legale: Viale dell'Agricoltura 7, 37135 Verona
Sede operativa: Via Monte Rosa, 91, 20149 Milano
tel: +39 02 9288 5700 | fax: +39 02 9288 5749
PEC: revo@pec.revoinsurance.com
www.revoinsurance.com

Capitale Sociale Euro 6.680.000,00 (i.v.)
Cod. Fisc./P.IVA e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Verona 05850710962
Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con provvedimento ISVAP n. 2610 del 3 giugno 2008
Iscritta all'Albo delle Imprese di Assicurazione e Riassicurazione presso IVASS, sez. I, al n. 1.00167
Capogruppo del gruppo REVO Insurance iscritto all'Albo Gruppi presso IVASS al n. 059



- L'Intermediario a cui è assegnata la polizza, i cui riferimenti sono nella copertina della polizza stessa;

- REVO Insurance S.p.A.

Sede legale: Viale dell'Agricoltura 7, 37135 Verona

Sede operativa: Via Monterosa 91, 20138 Milano

Tel. 02 92885700

Fax. 02 92885749

Email: info.revo@revoinsurance.com

PEC: revo@pec.revoinsurance.com

Sito web: www.revoinsurance.com

Per denunciare un sinistro, l'Assicurato può contattare:

- L'Intermediario a cui è assegnata la polizza, i cui riferimenti sono nella copertina della polizza stessa;

- REVO Insurance S.p.A.

PEC: sinistri.re@pec.revoinsurance.com

REVO Insurance S.p.A.

Sede legale: Viale dell'Agricoltura 7, 37135 Verona

Sede operativa: Via Monte Rosa, 91, 20149 Milano

tel: +39 02 9288 5700 | fax: +39 02 9288 5749

PEC: revo@pec.revoinsurance.com

www.revoinsurance.com

Capitale Sociale Euro 6.680.000,00 (i.v.)

Cod. Fisc./P.IVA e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Verona 05850710962

Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con provvedimento ISVAP n. 2610 del 3 giugno 2008

Iscritta all'Albo delle Imprese di Assicurazione e Riassicurazione presso IVASS, sez. I, al n. 1.00167

Capogruppo del gruppo REVO Insurance iscritto all'Albo Gruppi presso IVASS al n. 059